

Brescia, lì 13 febbraio 2023
SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: BOVINI E SUINI – RIDOTTA LA COMPENSAZIONE IVA

E' scaduta il 31 dicembre 2022 la percentuale di compensazione Iva al 9,5%) applicabile alle cessioni degli animali; a partire dalla liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di gennaio 2023 si torna ad applicare le percentuali:

- del 7% per i bovini (compreso il genere bufalo)
- e del 7,30% per i suini.

Tale forma "indiretta" di incentivo "anticrisi" mediante compensazione dell'imposta si riduce, pertanto, del 2,5% per i bovini e del 2,2% per i suini, incidendo sul risultato gestionale.

Agli allevatori, che ai fini Iva applicano il regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 del Dpr 633/72, la percentuale del 9,5% consentiva infatti:

- di compensare la quasi totalità dell'Iva applicata in fattura nella misura del 10%, con il conseguente versamento all'Erario della sola differenza pari allo 0,50%, realizzando la cosiddetta "rendita Iva" nel caso in cui l'entità della compensazione risulti di ammontare inferiore all'imposta sostenuta sugli acquisti e importazioni che tale regime forfettario di detrazione non consente di detrarre nei modi ordinari e che, pertanto, rappresenta per l'imprenditore agricolo un onere.
- nel caso contrario, invece, quando cioè l'Iva sostenuta su acquisti e importazioni risulti di ammontare superiore a quello del 9,5% delle cessioni, il produttore agricolo ha convenienza a esercitare l'opzione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del Dpr 633/72 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

È, quindi, di tutta evidenza come la mancata conferma della misura della percentuale di compensazione costituisca una perdita economica tutt'altro che trascurabile di entità pari al 2,2-2,5% del fatturato, condizione che potrebbe suggerire l'opportunità di valutare la convenienza della rinuncia al regime speciale Iva per l'agricoltura mediante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, comma 11, del Dpr 633/72 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Al riguardo ricordiamo che l'opzione comporta anche "la complicazione" dell'effettuazione della rettifica della detrazione in base all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72, che con il passaggio al regime ordinario prevede il monitoraggio e valutazione con riferimento:

- all'Iva sui beni (scorte vive e morte e materiali di consumo) giacenti al 31 dicembre,
- nonché quella sostenuta per l'acquisto o realizzazione dei beni strumentali,

da effettuare in coincidenza della liquidazione periodica dell'imposta del mese di gennaio valendo il cosiddetto comportamento concludente.

Studio Dott. Begni & Associati